

ART. 1 -COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - DURATA - SEDE

1.1 È costituito, ai sensi degli artt. 2602 e seguenti del Codice Civile il "Consorzio Nazionale Servizi Legno Ambiente Sughero", anche denominato CONLEGNO®, Consorzio di diritto privato con attività esterna.

1.2 Possono far parte di CONLEGNO®, in qualità di Consorziati Ordinari, di Consorziati Aderenti o di Consorziati Sostenitori, i soggetti (persone fisiche, giuridiche ed enti di qualsiasi natura) che abbiano le qualifiche indicate nell'art. 3 e che facciano parte del Consorzio dalla sua costituzione o siano stati successivamente ammessi con le procedure indicate di seguito.

1.3 La durata del Consorzio è fissata al 31 dicembre 2090; la durata potrà essere prorogata o ridotta con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Consorziati, ai sensi degli artt. 15 e 26 del presente Statuto.

1.4 Il Consorzio ha sede a Milano.

1.5 L'organo d'amministrazione del Consorzio potrà istituire, sia in Italia sia all'estero, sedi secondarie, succursali, agenzie, uffici, depositi, stabilimenti e qualunque altra struttura utile o necessaria per la realizzazione degli scopi consortili.

1.6 Nel presente Statuto, il termine "Consorziato", se non specificato dall'aggettivo "Ordinario", "Aderente" ovvero "Sostenitore", è riferito ai Consorziati di tutte le categorie.

ART. 2 - SCOPO E OGGETTO

2.1 CONLEGNO® è apolitico e non ha fini di lucro.

2.2 Lo scopo generale del Consorzio è favorire ed implementare i molteplici utilizzi del legno e del sughero e di altri prodotti agricoli e forestali e promuovere la qualità delle imprese del comparto legno e comparti affini.

2.3 Per il raggiungimento della finalità di cui sopra il Consorzio, in via esemplificativa e non tassativa, provvede a:

i. acquisire e gestire nell'interesse dei consorziati e/o per il raggiungimento degli scopi consortili, in via originaria o derivativa, la proprietà di marchi individuali, collettivi, di certificazione e di qualità o altri segni distintivi, nonché di brevetti, disegni e modelli, così come acquisire diritti di utilizzazione degli stessi dai rispettivi aventi titolo, anche con facoltà di concedere sub licenze;

ii. collaborare con Enti pubblici e privati, Istituzioni e Associazioni di categoria per realizzare azioni comuni, approntare norme e regolamenti tecnici e di qualità, anche al fine di raggiungere obiettivi imposti o suggeriti da normative nazionali, comunitarie ed internazionali;

iii. esercitare nell'interesse dei Consorziati, anche su mandato di Enti pubblici e privati, Istituzioni, Consorzi ed Associazioni di categoria, attività di controllo ed ispezione, sia in proprio che avvalendosi di enti ed organismi di certificazione, al fine di accertare il rispetto e/o la conformità a specifiche normative di settore, nazionali, comunitarie ed internazionali, anche predisponendo tutti gli strumenti giuridici e tecnici necessari;

iv. assumere partecipazioni, interessenze o cointeressenze in altri consorzi, società od enti, aventi scopi analoghi e affini e aderire ad organismi nazionali ed internazionali, per il raggiungimento degli scopi consortili;

v. promuovere attivamente la salvaguardia dell'ambiente, la cultura, la conoscenza del sughero e del legno, oltre che la sicurezza nell'uso dei prodotti realizzati con dette materie prime nell'attività economica, soprattutto attraverso la formazione, ma altresì partecipando, organizzando o promuovendo convegni ed eventi o partecipando a fiere;

vi. esercitare attività editoriale;

vii. assumere, a favore dei Consorziati, mandati, incarichi, riconoscimenti da Enti pubblici e privati, Istituzioni, Consorzi ed Associazioni di categoria diretti al raggiungimento degli scopi consortili, anche costituendo comitati tecnici, organismi interni ed esterni per l'espletamento degli stessi, in posizione di autonomia, indipendenza ed imparzialità, come, a mero titolo esemplificativo, il mandato di Soggetto Gestore del marchio di cui allo Standard ISPM n. 15 della FAO con il Regolamento per l'utilizzo del marchio fitosanitario volontario FITOK, il quale svolge ispezioni secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020;

viii. compiere tutte le operazioni, attività o iniziative, anche di natura economica e/o finanziaria, utili o necessarie alla realizzazione delle finalità predette;

ix. promuovere attivamente la tutela, la conservazione e la gestione sostenibile delle foreste e della loro biodiversità in quanto fonti insostituibili di benefici ambientali, economici e sociali anche collaborando con iniziative di filiera corta. A titolo meramente esemplificativo, tale oggetto comprende iniziative da realizzare attraverso attività di rimboschimento, attività di ricerca e sviluppo nel settore forestale;

x. promuovere attivamente, anche attraverso la collaborazione con Enti pubblici e privati, Istituzioni, Consorzi ed Associazioni di categoria a ciò istituzionalmente dedicati, la compatibilità ambientale, il rispetto dell'ecosistema, l'utilizzo esclusivo di legno e derivati di provenienza legale. A titolo meramente esemplificativo, tale oggetto potrà essere perseguito anche attraverso: l'adozione di procedure di *due diligence* da parte delle aziende del comparto legno e affini, nonché di altri settori interessati all'adeguamento alla normativa comunitaria di contrasto della deforestazione, la promozione e/o la partecipazione a progetti di classificazione ESG (Environmental Social Governance), progetti o schemi di certificazione per la decarbonizzazione dell'attività produttiva del settore legno e affini, eco-design degli imballaggi;

xi. promuovere nel settore degli imballaggi in legno, anche con riferimento all'attività di riparazione e responsabilità estesa dei produttori, iniziative mirate alla prevenzione, preparazione al riutilizzo, riciclaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti legnosi;

xii. promuovere nel settore del legno ad uso strutturale attività, iniziative e collaborazioni per la promozione e lo sviluppo del settore;

xiii. fornire servizi amministrativi e di segreteria ad Associazioni di imprese interessate, Enti pubblici e privati, Consorzi e Istituzioni anche territoriali, nonché ad Associazioni di categoria.

ART. 3 - CONSORZIATI

3.1 Il numero dei Consorziati è illimitato.

3.2 Le categorie dei Consorziati sono le seguenti:

- **Ordinari**
- **Aderenti**
- **Sostenitori**

3.3 Sono **Consorziati Ordinari**, le imprese industriali, commerciali, artigiane appartenenti al comparto legno, agricolo, forestale o a comparti affini, sia che esercitino l'impresa individualmente che collettivamente, per il tramite di società di persone o di capitali, di cooperative, di consorzi o di altri enti od organismi produttivi.

3.4 Sono **Consorziati Aderenti** gli enti, le associazioni e le federazioni di categoria operanti nel comparto del legno, forestali e comparti affini, rappresentative a livello nazionale, nonché altre associazioni di categoria, cooperative ed enti interessati.

3.5 Sono **Consorziati Sostenitori** i soggetti di qualunque natura giuridica, sia pubblici che privati che, per determinati ambiti e/o tematiche, abbiano interessi complementari o comuni con il settore legno e intendano sostenere economicamente il Consorzio.

ART. 4 - AMMISSIONE AL CONSORZIO

4.1 L'adesione al Consorzio è volontaria e viene richiesta mediante l'invio di una domanda di adesione corredata della documentazione prevista per lo specifico inquadramento del Consorziato, come indicata nel Regolamento Interno. Essa è subordinata alla verifica dell'idoneità del richiedente e alla valutazione discrezionale degli organi del Consorzio, con le procedure che seguono. È facoltà del Consiglio Direttivo richiedere ulteriore documentazione necessaria a stabilire l'idoneità all'ammissione nella categoria di Consorziati oggetto della domanda.

4.2 L'ammissione dei **Consorziati Ordinari e Sostenitori** è deliberata dal Consiglio Direttivo o dal Comitato Esecutivo se costituito.

4.3 L'ammissione dei **Consorziati Aderenti** è deliberata dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, previo parere non vincolante dei rappresentanti dei Consorziati Aderenti firmatari dei CCNL di categoria. Il Consiglio Direttivo tiene conto, oltre che dei requisiti indicati nell'art. 3.4, della rappresentanza, a livello nazionale, della categoria di riferimento, nel cui interesse è richiesta l'adesione al Consorzio.

4.4 In caso di delibera negativa è ammessa la riproposizione della domanda all'Assemblea Ordinaria mediante una lettera, diretta al Presidente del Consorzio, trasmessa a mezzo posta elettronica certificata, entro trenta

giorni dalla comunicazione del diniego. La domanda di ammissione sarà accolta se otterrà la maggioranza dei voti dei Consorziati Ordinari presenti e rappresentati.

ART. 5 – DIRITTI E DOVERI DEI CONSORZIATI

5.1 I Consorziati hanno diritto di partecipare, nelle forme e nei limiti previsti dal presente Statuto, alla definizione delle decisioni del Consorzio ai fini del conseguimento degli scopi statutari ed allo svolgimento delle attività consortili. I Consorziati possono fruire a titolo oneroso dei servizi e delle prestazioni del Consorzio, fermo restando che il pagamento della quota di prima iscrizione ed il contributo annuale di rinnovo non danno diritto ad usufruire gratuitamente dei servizi del Consorzio.

5.2 Il Consorzio accerta il corretto adempimento, da parte dei Consorziati, degli obblighi derivanti dalla partecipazione al Consorzio ed intraprende le azioni necessarie per accertare e reprimere eventuali violazioni a tali obblighi.

5.3 Ogni Consorziato s'impegna:

i) ad accettare e a rispettare le norme del presente Statuto, quelle dell'eventuale Regolamento Interno, dei regolamenti tecnici, nonché le decisioni e le deliberazioni degli organi consortili e dei Comitati Tecnici;

ii) ad attenersi alle delibere degli organi consortili e a dare ad esse attuazione;

iii) ad evitare qualsivoglia iniziativa contrastante con gli obiettivi del Consorzio, a titolo di esempio in concorrenza con le attività del Consorzio e con i servizi da esso offerti a Consorziati e terzi, nonché con il significato della sua adesione allo stesso;

iv) a comunicare tempestivamente ogni variazione riguardante la propria denominazione, attività o sede legale e ad avvertire tempestivamente gli organi consortili di abusi o plagi di cui venisse a conoscenza, commessi ai danni del Consorzio o dei segni distintivi di pertinenza di quest'ultimo o, dallo stesso gestiti.

5.4 Ogni Consorziato si obbliga inoltre:

i) al versamento della quota di prima iscrizione, del contributo annuale di rinnovo e dei contributi specifici deliberati dagli organi consortili;

ii) a comunicare al Consorzio tutti i dati e le notizie da questi richiesti ed attinenti all'oggetto consortile e quelli relativi al trasferimento dell'azienda o alla cessione, in qualsiasi forma, dell'attività imprenditoriale;

iii) in generale, a non tenere alcuna condotta contraria agli interessi e agli obiettivi del Consorzio ed a comportarsi con assoluta correttezza negli eventuali rapporti, anche contrattuali, posti in essere col e dal Consorzio e con gli altri consorziati.

5.5 Le quote consortili non possono essere assoggettate a pegno o vincoli, né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio Direttivo, dovendosi

considerare vincolate a favore del Consorzio, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni del Consorzio verso i terzi.

ART. 6 - RECESSO DEI CONSORZIATI

6.1 L'adesione al Consorzio è annuale con scadenza al 31 dicembre di ogni anno, anche per quello di prima iscrizione.

6.2 L'adesione al Consorzio si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo recesso da comunicarsi al Consiglio Direttivo con lettera inviata a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, entro il 31 ottobre.

6.3 La cessazione del rapporto tra Consorziato e Consorzio, a seguito di recesso verrà ratificata per mera presa d'atto dal Consiglio Direttivo o, per i Consorziati Ordinari e Sostenitori, dal Comitato Esecutivo, se costituito.

6.4 Qualora il Consorziato abbia assunto impegni di qualunque natura con il Consorzio o con terzi tramite quest'ultimo ed i cui effetti si producano anche in epoca successiva all'avvenuto recesso, questi devono essere regolarmente adempiuti.

6.5 In caso di recesso il Consorziato non avrà diritto al rimborso delle quote e dei contributi, a qualsiasi titolo versati.

6.6 Il contributo di prima iscrizione ed il contributo annuale non sono frazionabili.

ART. 7 - TRASFERIMENTO DI AZIENDA ED ALTRE VICENDE

7.1 In caso di trasferimento o affitto di azienda, totale o parziale, sia per atto tra vivi che per causa di morte, ovvero in caso di fusione e scissione, l'avente causa dal Consorziato non subentra automaticamente nel contratto di Consorzio, ma è tenuto ad inoltrare, ai sensi dello Statuto, domanda di ammissione.

7.2 In tali casi, il Consorziato è tenuto a dare pronta comunicazione al Consorzio delle operazioni di cui al comma precedente dalle quali è interessato.

7.3 In caso di trasformazione, ivi compreso il passaggio da ditta individuale a società, e negli altri casi previsti in questo articolo, il Consorziato è tenuto a comunicare, senza indugio, al Consorzio la natura della modifica e la documentazione comprovante la stessa. Il Consorzio provvederà a richiedere al Consorziato eventuali integrazioni documentali. La modifica è ratificata per mera presa d'atto dal Consiglio Direttivo o dal Comitato Esecutivo se istituito.

7.4 In caso di modifica della sola denominazione, sede sociale o altre analoghe vicende, che non incidono sulla soggettività del Consorziato, questi sarà tenuto a trasmettere al Consorzio documentazione attestante le modifiche intervenute (farà fede la partita IVA o, se del caso, il Codice Fiscale).

ART. 8 - ESCLUSIONE DEL CONSORZIATO

8.1 Fermo restando quanto disposto dal precedente articolo 6, il Consiglio Direttivo o, nel caso di Consorziato Ordinario o Sostenitore, il Comitato

Esecutivo se costituito, delibera l'esclusione del Consorziato nei seguenti casi:

- i) abbia perduto anche uno solo dei requisiti richiesti per la partecipazione al Consorzio. Per i Consorziati Aderenti costituisce perdita di un requisito la perdita della rappresentanza a livello nazionale della categoria di riferimento, nel cui interesse ha aderito al Consorzio;
- ii) non abbia provveduto al pagamento, in tutto od in parte, del contributo annuale o di qualunque altro contributo, anche straordinario, stabilito dal Consiglio Direttivo;
- iii) abbia compiuto atti costituenti gravi inosservanze delle disposizioni dello Statuto e dell'eventuale Regolamento Interno, del Codice Etico e delle deliberazioni degli organi del Consorzio, ivi compresi i Comitati Tecnici;
- iv) abbia agito in modo deliberatamente contrario e contrastante con l'interesse e lo scopo del Consorzio, in particolare violando le disposizioni di cui all'art. 5.3 e all'art. 5.4 che precedono, nonché quelle adottate dai suoi organi e dai Comitati Tecnici e la cui violazione sia espressamente sanzionata con l'esclusione;
- v) abbia violato le disposizioni del Codice Civile ed in generale abbia agito in contrasto con le leggi dell'ordinamento nazionale e dei regolamenti comunitari;
- vi) non possa più partecipare al conseguimento degli scopi consortili.

8.2 L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo o, in caso di Consorzio Ordinario o Sostenitore, dal Comitato Esecutivo se costituito. Essa deve essere comunicata al Consorzio dal Direttore Generale, entro trenta giorni dalla decisione, mediante lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata; l'esclusione ha effetto immediato dalla data di consegna della comunicazione. Avverso la delibera di esclusione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri, da proporre mediante l'invio di lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata agli indirizzi del Consorzio, entro trenta giorni dalla comunicazione della delibera di esclusione. Resta salva la facoltà dell'escluso di accedere alla tutela arbitrale, ai sensi dell'art. 26 del presente Statuto.

8.3 La perdita della qualità di Consorziato produce l'immediata cessazione dei diritti nascenti dalla partecipazione al Consorzio, nonché del diritto di usufruire dei servizi del Consorzio medesimo.

8.4 Qualora il Consorzio abbia assunto impegni di qualunque natura con il Consorzio o con terzi, tramite quest'ultimo ed i cui effetti si producano in epoca successiva all'avvenuta esclusione, questi devono essere regolarmente adempiuti dal Consorzio escluso.

8.5 Con l'esclusione cessano, con effetto immediato, anche i mandati eventualmente conferiti dal Consorzio al Consorziato escluso, oltre che le cariche, gli incarichi e le nomine assunte ed ancora in corso alla data dell'esclusione, in capo ai rappresentanti del Consorzio escluso.

8.6 Il Consorzio escluso non ha diritto al rimborso delle quote e dei contributi, a qualsiasi titolo versati.

8.7 Al Consorzio nei confronti del quale si siano verificati i presupposti dell'esclusione, il Consorzio potrà opporre l'eccezione di inadempimento.

ART. 9 - FONDO CONSORTILE E FONDI DI RISERVA

9.1 Il fondo consortile è costituito da:

a) quote versate dai Consorziati all'atto della loro adesione o altre somme versate con tale destinazione dai Consorziati o altri conferimenti dei Consorziati, effettuati anche indipendentemente da una deliberazione dell'Assemblea;

b) contributi a fondo perduto, donazioni od assegnazioni di denaro o beni effettuate a titolo di liberalità;

c) eventuali avanzi di gestione.

9.2 Qualora il fondo consortile dovesse subire perdite, l'Assemblea potrà deliberare iniziative per il suo reintegro, da parte dei Consorziati, stabilendone le modalità ed i termini. Tale deliberazione non comporta alcun obbligo per i singoli Consorziati di effettuare alcun reintegro o versamento, potendo un obbligo sorgere solo da un impegno espressamente assunto dal singolo Consorzio.

9.3 Il fondo consortile è, per tutta la durata del Consorzio indivisibile; i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo consortile (art. 2614 del Codice Civile).

9.4 L'Assemblea può costituire un fondo di riserva con gli eventuali avanzi di gestione. I fondi di riserva sono indivisibili e non possono, pertanto, essere distribuiti, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita del Consorzio che all'atto del suo scioglimento.

ART. 10 - ESERCIZIO SOCIALE - STATO PATRIMONIALE

10.1 L'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

10.2 Entro centoventi giorni dalla chiusura di ciascun esercizio, il Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio consuntivo. L'Assemblea deve riunirsi entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

10.3 Almeno dieci giorni prima dell'Assemblea il bilancio consuntivo è reso disponibile sul sito web del Consorzio.

10.4 Il bilancio consuntivo è costituito dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dal rendiconto finanziario del Consorzio ed è accompagnato dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione, così come previsto dall'art. 2423 del Codice Civile.

10.5 La situazione patrimoniale, redatta osservando le norme relative al bilancio di esercizio per le società per azioni, è depositata presso il Registro delle imprese entro due mesi dalla chiusura di esercizio ai sensi dell'art. 2615-bis del Codice Civile.

10.6 Il progetto di bilancio deve essere comunicato al Collegio dei Revisori Contabili, se nominati, almeno quindici giorni prima della riunione dell'Assemblea convocata per la sua approvazione.

ART. 11 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI AVANZI

11.1 E' vietata la distribuzione degli avanzi d'esercizio, di ogni genere e sotto qualsiasi forma, ai consorziati, anche in caso di scioglimento del Consorzio.

11.2 Le eccedenze di gestione andranno accantonate in un'apposita riserva del Fondo consortile, vincolata alla copertura di eventuali perdite successive e alla realizzazione di investimenti e/o iniziative consone all'oggetto e agli scopi del Consorzio.

ART. 12 - ORGANI DEL CONSORZIO

12.1 Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea (artt. 13-16);
- b) il Consiglio Direttivo (art. 17-18);
- c) il Comitato Esecutivo (se costituito) (art. 19);
- d) il Presidente ed il Vicepresidente (art. 20);
- e) i Comitati Tecnici (se costituiti) (art. 22);
- f) il Collegio di Garanzia (art. 23);
- g) il Collegio dei Probiviri (art. 24);
- h) il Collegio dei Revisori Contabili (art. 25) se nominati.

12.2 I membri degli organi di cui alle lettere b), c) ed e), che siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive alle riunioni dell'organo di appartenenza, decadono dall'incarico. Le assenze sono giustificate se comunicate per iscritto, con qualsiasi mezzo, prima della riunione.

12.3 Se la decadenza riguarda un Consigliere, il Direttore Generale ne darà comunicazione al Consorzio Aderente o al Comitato Tecnico interessato, affinché provveda ad una nuova designazione da presentare alla prima Assemblea utile.

12.4 Se la decadenza riguarda il componente di un Comitato Tecnico il Direttore Generale ne darà comunicazione al Consorzio Aderente o all'Ente interessato, affinché provveda ad una nuova designazione da sottoporre al Consiglio Direttivo o al Comitato Esecutivo se costituito.

ART. 13 - ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI: COMPOSIZIONE, CONVOCAZIONE, FUNZIONAMENTO

13.1 L'Assemblea dei Consorziati è costituita, secondo le regole che seguono, dai rappresentanti dei Consorziati Ordinari in regola, alla data dell'Assemblea, con i versamenti e i contributi consortili tutti, o altri eventuali aventi diritto di voto.

13.2 L'elenco dei Consorziati Ordinari è quello risultante dalla delibera di ammissione e/o esclusione dell'ultimo Consiglio Direttivo o dell'ultimo Comitato Esecutivo se costituito, antecedente alla data dell'Assemblea.

13.3 Ai Consorziati Ordinari spetta un voto per ciascuno.

13.4 I Consorziati Aderenti e Sostenitori possono intervenire alle Assemblee, ma senza diritto di voto in proprio e senza contribuire a determinare il *quorum*.

13.5 L'Assemblea è convocata presso la sede del Consorzio o in altro luogo ritenuto idoneo allo scopo, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente, in mancanza o impedimento anche del Vicepresidente, dal Consigliere di età maggiore.

13.6 L'Assemblea è altresì convocata ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo, su iniziativa diretta di questo, su richiesta di almeno cento Consorziati Ordinari o negli altri casi previsti dal presente statuto o dalla legge.

13.7 La convocazione viene effettuata mediante una delle seguenti modalità di convocazione:

- avviso pubblicato sul sito web del Consorzio almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea;

oppure

- avviso inoltrato a tutti i Consorziati almeno dieci giorni prima dell'Assemblea tramite posta elettronica, purché l'indirizzo sia stato iscritto nel Registro dei Soci, a richiesta dei medesimi,

oppure

- a mezzo posta elettronica certificata almeno dieci giorni prima dell'Assemblea.

13.8 Devono essere convocati anche tutti i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori Contabili (se nominati).

13.9 Nell'avviso di convocazione devono essere riportati l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilite per la prima e la seconda convocazione, nonché il luogo della riunione.

13.10 L'Assemblea in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

13.11 In caso d'urgenza, la convocazione può essere fatta con avviso trasmesso a mezzo posta elettronica o qualunque altro mezzo equivalente, da spedire almeno tre giorni prima (festivi esclusi) di quello fissato per la riunione, ovvero mediante recapito a mano entro lo stesso termine.

13.12 In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa, comunque, regolarmente costituita quando è presente, eventualmente anche da remoto, la maggioranza dei Consorziati Ordinari aventi diritto di voto e sono intervenuti, eventualmente anche da remoto, tutti i membri del Consiglio Direttivo. In tale ipotesi, qualsiasi Consorzio Ordinario presente può opporsi alla trattazione degli argomenti posti in

deliberazione e a ciascun Consorziato deve essere data notizia dell'avvenuta riunione e del verbale, mediante mezzi che assicurino la ricezione delle relative comunicazioni, entro dieci giorni, rispettivamente, dalla data dell'assemblea e dalla data di trascrizione del relativo verbale nell'apposito libro verbali.

13.13 L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita allorquando sia presente o rappresentata più delle metà dei Consorziati, aventi diritto al voto; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei Consorziati aventi diritto al voto, presenti o rappresentati.

13.14 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente; in caso d'assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere di età maggiore presente in Assemblea. Segretario dell'Assemblea è il Direttore Generale; in caso di sua assenza, o impedimento il Segretario dell'Assemblea sarà nominato dal Presidente dell'Assemblea.

13.15 Il Presidente ha pieni poteri per la direzione e la gestione dell'Assemblea.

13.16 Delle riunioni dell'Assemblea sarà redatto il verbale che sarà sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario, trascritto sul libro verbali e conservato presso la sede del Consorzio.

13.17 L'Assemblea può svolgersi anche in videoconferenza o in modalità mista, purché siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consorziati. In particolare, dovrà essere:

i) consentito al Presidente dell'Assemblea, con il supporto del personale del Consorzio, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

ii) consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione;

iii) consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

13.18 Nel caso in cui sia prevista la videoconferenza, nell'avviso di convocazione sono indicate le modalità di collegamento e la riunione si riterrà svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente o il Direttore Generale o suo delegato per la verbalizzazione.

13.19 L'Assemblea è ordinaria e straordinaria, e viene convocata con il medesimo avviso di convocazione.

ART. 14 - ASSEMBLEA ORDINARIA

14.1 L'Assemblea parte ordinaria:

- approva il bilancio;
- nomina i membri del Consiglio Direttivo, proposti e candidati ai sensi del successivo art. 17;
- nomina i membri del Collegio dei Probiviri;

- nomina il Collegio di Garanzia;
- nomina il Collegio dei Revisori Contabili;
- stabilisce, su proposta del Consiglio Direttivo, i compensi spettanti ai membri del Consiglio stesso ed a quelli degli altri organi consortili;
- revoca, per giusta causa, il mandato ai Consiglieri;
- delibera sulla riproposizione della domanda di ammissione di un Consorziato, respinta dal Consiglio Direttivo o dal Comitato Esecutivo (se costituito) (art. 4.4);
- delibera sugli argomenti che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno portare a sua conoscenza;
- ratifica i Regolamenti Istitutivi dei Comitati Tecnici approvati dal Consiglio Direttivo e le loro successive modifiche;
- stabilisce eventuali criteri di rappresentanza per l'ammissione e l'esclusione dei Consorziati Aderenti.

14.2 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro il termine indicato dall'art. 10.2 del presente statuto.

14.3 L'Assemblea ordinaria in prima convocazione delibera con il voto favorevole dei due terzi dei Consorziati Ordinari presenti o rappresentati aventi diritto di voto. In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consorziati Ordinari presenti o rappresentati aventi diritto di voto che rappresentino almeno la maggioranza dei Consorziati Ordinari del settore imballaggio presenti o rappresentati in Assemblea (Soggetti Autorizzati FITOK).

14.4 Sono fatti salvi i diversi specifici *quorum* deliberativi previsti dal presente statuto.

ART. 15 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

15.1 L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto proposte dal Consiglio Direttivo;
- sul trasferimento della sede sociale;
- sulla proroga della durata del Consorzio;
- sull'acquisto di beni immobili;
- sull'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio e nomina dei liquidatori.

15.2 L'Assemblea straordinaria in prima convocazione delibera con il voto favorevole dei tre quarti dei Consorziati Ordinari presenti o rappresentati aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole dei due terzi dei Consorziati Ordinari presenti o rappresentati aventi diritto di voto, che rappresentino almeno la maggioranza dei Consorziati Ordinari del settore imballaggio presenti o rappresentati in Assemblea (Soggetti Autorizzati FITOK).

15.3 La votazione sulle modifiche dello statuto può avvenire anche a mezzo di posta elettronica certificata nel rispetto di modalità specificate nella lettera di convocazione.

ART. 16 - RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA

16.1 Ciascun Consorziato, Ordinario, Aderente o Sostenitore, partecipa o assiste all'Assemblea rappresentato dal proprio legale rappresentante, da un amministratore o da un dipendente, in quest'ultimo caso a ciò delegato per iscritto dal legale rappresentante del Consorziato.

16.2 Il rappresentante del Consorziato Aderente non può essere esponente o espressione di un Consorziato Ordinario, fatto salvo il caso che sia il presidente e legale rappresentante del Consorziato Aderente.

16.3 L'elenco dei Consorziati Aderenti e Sostenitori è conservato presso la sede del Consorzio e pubblicato sul sito web.

16.4 Ciascun Consorziato Ordinario può farsi rappresentare in Assemblea da altro Consorziato Ordinario o Aderente espressamente delegato per iscritto.

16.5 I Consorziati Ordinari possono rappresentare, in forza di delega scritta, fino a venti Consorziati.

16.6 I Consorziati Aderenti possono rappresentare un numero illimitato di Consorziati Ordinari e rappresentarli in Assemblea, con facoltà di voto in nome e per conto dei Consorziati Ordinari deleganti.

16.7 I moduli di delega debitamente compilati, timbrati e firmati dal Consorziato sono trasmessi al Consorzio a mezzo posta elettronica ordinaria o certificata, oppure presentati all'atto di accreditamento per partecipare all'Assemblea.

16.8 Qualora l'Assemblea si svolga in videoconferenza le comunicazioni di partecipazione e le deleghe devono pervenire al Consorzio con almeno due giorni di anticipo sulla data fissata nell'avviso di convocazione, per consentire l'identificazione dei partecipanti ed il loro accreditamento per il collegamento da remoto.

ART. 17 - CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE E NOMINA

17.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di componenti variabile, nominati dall'Assemblea secondo la seguente composizione:

- a) un componente su designazione di ciascun Consorziato Aderente iscritto al Consorzio;
- b) un componente su designazione del Comitato Tecnico EPAL;
- c) un componente su designazione del Comitato Tecnico FITOK;
- d) fino a due componenti su designazione dei Comitati Tecnici di cui l'Assemblea Ordinaria dei Consorziati abbia ritenuto opportuna la rappresentanza in Consiglio Direttivo, valutata in base al numero di Consorziati Ordinari che vi afferiscono e/o alla significativa incidenza economica e funzionale;
- e) un componente su designazione dei Consorziati Ordinari non associati ai Consorziati Aderenti.

17.2 I Consorziati Aderenti che partecipano a Federazioni che siano a loro volta Consorziati Aderenti esercitano il loro potere di designazione direttamente, ovvero, se lo preferiscono, tramite la Federazione di appartenenza. Alla Federazione non spetta il potere di designazione.

17.3 Il mandato del Consiglio Direttivo è quadriennale.

17.4 I Consorziati Aderenti designano i propri candidati mediante comunicazione scritta firmata dal loro Presidente ed indirizzata al Presidente del Consorzio. Possono essere designati candidati Consiglieri i rappresentanti di Consorziati Ordinari associati al Consorzio Aderente designante, oppure funzionari o dirigenti dipendenti del Consorzio Aderente.

17.5 I Comitati Tecnici designano il proprio candidato mediante delibera di Comitato, in mancanza s'intende designato il Coordinatore.

17.6 I Consorziati Ordinari non iscritti ai Consorziati Aderenti possono esprimere la designazione di un proprio candidato componente del Consiglio Direttivo tra i Consorziati Ordinari non iscritti a Consorziati Aderenti, mediante la sottoscrizione della candidatura di almeno trenta Consorziati Ordinari da comunicare al Consorzio almeno cinque giorni prima della data di prima convocazione dell'Assemblea. Le candidature saranno sottoposte al vaglio dell'Assemblea come da successivo comma 17.7 e, qualora più candidati superino il vaglio dell'Assemblea si procederà alla votazione mediante espressione di una preferenza. Sarà nominato Consigliere il candidato con il maggior numero di preferenze. I candidati devono essere legali rappresentanti o amministratori o dipendenti, in quest'ultimo caso delegati per iscritto dal legale rappresentante, di un Consorzio Ordinario.

17.7 I membri designati sono nominati dall'Assemblea. Il voto per la nomina dei Consiglieri è palese, espresso con "favorevole", "contrario" o "astenuto", per ogni singolo rappresentante; è fatto salvo il caso del precedente comma 17.6.

17.8 Nel caso in cui l'Assemblea non nomini il Consigliere designato, il Direttore Generale, senza indugio, inviterà il Consorzio Aderente, il cui rappresentante non sia stato eletto dall'Assemblea, a designare un nuovo e diverso rappresentante entro la convocazione della prima Assemblea utile e così fino ad elezione. In caso di mancata nomina al primo turno, del rappresentante designato dal Consorzio Aderente, i Consorziati Ordinari associati allo stesso potranno esprimere direttamente una loro candidatura, sottoscritta da almeno trenta Consorziati Ordinari associati al Consorzio Aderente il cui rappresentante non sia stato nominato dall'Assemblea. Se concorrono due o più candidature queste vengo sottoposte al vaglio dell'Assemblea come da precedente comma 17.7. Sarà nominato Consigliere il rappresentante che supererà il vaglio dell'Assemblea o, qualora lo superino più candidati, si procederà alla votazione mediante espressione di una preferenza. Sarà nominato Consigliere il candidato con il maggior numero di preferenze. Il Consigliere resterà in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo in cui si insedia.

17.9 Se l'Assemblea non nomina il rappresentante del Comitato Tecnico, il nuovo Consiglio Direttivo dovrà cooptare il Coordinatore o, qualora l'Assemblea non abbia nominato il Coordinatore, il Consiglio Direttivo coopterà, con votazione a maggioranza, uno dei membri del Comitato Tecnico che sia espressione di un Consorzio Ordinario.

17.10 I Consiglieri cooptati dovranno essere confermati dalla prima Assemblea utile.

17.11 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sia nominata la maggioranza dei Consiglieri.

17.12 Il nuovo Consiglio Direttivo è convocato, senza indugio, dal Presidente o dal Vicepresidente in carica se nuovamente nominato, in mancanza dal Consigliere di età maggiore. All'atto dell'insediamento, il Consiglio Direttivo eleggerà il nuovo Presidente.

17.13 Il mandato del Consiglio Direttivo uscente cessa con l'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo.

17.14 La carica di Presidente e di Vicepresidente ha il limite del doppio mandato. La stessa persona può essere nuovamente eletta Presidente o Vicepresidente decorsi due mandati consecutivi senza aver ricoperto tale carica, ma potendo far parte del Consiglio Direttivo. I Consiglieri non hanno limiti di mandato.

17.15 Salvo il caso di decesso o rinuncia del Consigliere, la revoca può essere deliberata solo per giusta causa, anche con riferimento ai casi di cui all'art. 8 dello statuto.

17.16 In caso di tre assenze consecutive non giustificate oppure di recesso o esclusione dal Consorzio del Consorziato Ordinario e/o Aderente di cui sia espressione, il Consigliere decade automaticamente dalla carica. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 12.3, la decadenza è constatata dal Presidente nella prima riunione del Consiglio Direttivo successiva al verificarsi della causa di decadenza.

17.17 In caso di cessazione dalla carica di uno o più Consiglieri durante il mandato, il/i Consorziato/i Aderente/i o il Comitato Tecnico interessato, provvederanno a designare un nuovo rappresentante che sarà nominato nella prima Assemblea utile. Lo stesso principio si applica, con gli adattamenti necessari, per il Consigliere nominato su designazione dei Consorziati Ordinari non iscritti ai Consorziati Aderenti. Solo nel caso cessi più della metà dei Consiglieri si provvederà a convocare, senza indugio, un'Assemblea per la nomina dei sostituti. Il mandato dei sostituti cessa con la scadenza del mandato del Consiglio Direttivo in cui sono subentrati.

17.18 Qualora in corso di mandato cessi la carica di Presidente, le sue funzioni saranno temporaneamente assolte dal Vicepresidente o, in mancanza, dal Consigliere di età maggiore. Quindi, esperita la nomina del nuovo Consigliere, il Consiglio Direttivo eleggerà nuovamente il Presidente. Se il Presidente subentrerà nel mandato prima della scadenza del secondo anno del mandato in corso, il mandato di Presidente, ai fini del limite del doppio mandato, s'intenderà assolto per l'intero.

17.19 Nel caso venissero meno tutti i Consiglieri, gli adempimenti di cui al precedente comma del presente articolo saranno svolti dal Proboviro di età maggiore.

17.20 Nel caso in cui il numero dei membri del Consiglio Direttivo sia superiore a nove, quest'ultimo potrà costituire, nell'ambito dei Consiglieri in carica, un Comitato Esecutivo, delegando allo stesso specifici compiti e funzioni oltre a quanto previsto dallo statuto.

17.21 I membri del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo, se nominato, dovranno essere adeguatamente assicurati, a carico del Consorzio, contro i danni causati a terzi per atti, decisioni ed impegni assunti nell'esercizio delle loro funzioni.

ART. 18 - CONSIGLIO DIRETTIVO: ATTRIBUZIONI E FUNZIONAMENTO

18.1 Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione nella gestione del Consorzio.

18.2 Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente ed, eventualmente, su indicazione del Presidente, il Vicepresidente.

18.3 Spetta al Consiglio Direttivo:

- approvare il Regolamento Interno;
- redigere il progetto di bilancio con il conto economico, secondo le disposizioni statutarie, corredato da una relazione sull'andamento della gestione e curarne la presentazione all'Assemblea ordinaria per l'approvazione, proponendo, altresì un programma di massima per l'esercizio successivo;
- deliberare sull'ammissione di nuovi Consorziati e sulle variazioni di ragione sociale;
- deliberare sull'esclusione dei Consorziati;
- proporre all'Assemblea le modifiche da apportare allo statuto e all'atto costitutivo;
- deliberare sull'assunzione di eventuali dipendenti del Consorzio e sull'interruzione di tali rapporti di lavoro;
- conferire procure, speciali o generali, e attribuire funzioni;
- stabilire il contributo di iscrizione e di rinnovo annuo e gli eventuali contributi ulteriori a carico dei Consorziati;
- deliberare l'acquisizione di quote societarie o la partecipazione ad enti, associazioni od altre organizzazioni;
- deliberare qualsiasi atto di amministrazione sia ordinario che straordinario;
- costituire il Comitato Esecutivo attribuendogli poteri e delegandogli funzioni;
- nominare il Direttore Generale del Consorzio, determinandone anche la durata del mandato, i poteri, le funzioni ed il compenso;
- nominare, nell'ambito dei propri membri, Consiglieri Delegati per obiettivi specifici;
- proporre all'Assemblea i compensi spettanti ai Consiglieri ed ai membri degli organi consortili, l'indennità di presenza ed i casi in cui spetti il rimborso delle spese;
- istituire Comitati Tecnici, anche in collaborazione con le associazioni aderenti, enti pubblici e privati, definirne i compiti, il numero dei componenti e in rappresentanza di quali realtà, le regole principali di operatività ed i relativi regolamenti. Le relative delibere istitutive saranno ratificate dall'Assemblea dei Consorziati;
- nominare i rappresentanti di CONLEGNO® in enti pubblici o privati o associazioni nazionali;
- nominare delegati territoriali per ricerca e sviluppo attività;

- nominare, ove ritenga, un Presidente Onorario individuato tra personalità che si siano distinte per impegno ed onorabilità nella vita del Consorzio ed abbiano svolto almeno un mandato da Consigliere Direttivo;
- proporre una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente e del Vicepresidente in caso di dolo o colpa grave nell'esercizio delle loro funzioni e deliberarne la revoca da sottoporre all'Assemblea;
- sospendere, per giustificato motivo, un Consigliere dalla carica;
- deliberare l'ordine del giorno dell'Assemblea.

18.4 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o, in mancanza, dal Consigliere di età maggiore, ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità e, comunque, almeno una volta all'anno.

18.5 È altresì convocato su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

18.6 La convocazione è fatta mediante avviso di convocazione inviato con posta elettronica, almeno dieci giorni prima della riunione, contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare. In caso d'urgenza, l'avviso deve essere inviato almeno tre giorni (festivi esclusi) prima della riunione.

18.7 Sono valide le riunioni del Consiglio qualora sia presente più della metà dei suoi membri e, in assenza di convocazione, allorquando siano presenti tutti i Consiglieri, anche da remoto.

18.8 Le deliberazioni del Consiglio sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti; in caso di parità, la deliberazione è validamente assunta se può contare sul voto favorevole del Presidente.

18.9 Verificandosi un caso di particolare urgenza, i Consiglieri potranno esprimere il proprio voto mediante, posta elettronica o altro mezzo di comunicazione a distanza.

18.10 Le Adunanze potranno svolgersi anche in videoconferenza.

18.11 La registrazione delle riunioni ai fini della verbalizzazione e la presenza di terzi alle riunioni del Consiglio sono ammesse solo se c'è il voto favorevole di tutti i presenti. Il Presidente può invitare, per tematiche specifiche, esperti esterni che lo supportino nella trattazione degli specifici punti all'ordine del giorno.

18.12 I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo sono redatti dal Segretario della riunione e sono sottoscritti dallo stesso e dal Presidente, trascritti nel libro sociale bollato e vidimato e resi disponibili ai Consiglieri nell'archivio digitale a cui hanno accesso.

ART. 19 – COMITATO ESECUTIVO

19.1 Il Comitato Esecutivo, se costituito, è composto tra i membri del Consiglio Direttivo.

19.2 I membri del Comitato Esecutivo potranno essere minimo quattro e massimo sette Consiglieri, di cui due sono i rappresentanti dei Comitati Tecnici "EPAL" e "FITOK".

19.3 Il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio Direttivo rivestiranno le medesime cariche nel Comitato Esecutivo.

19.4 Al Comitato Esecutivo spettano i più ampi poteri per l'espletamento di affari di ordinaria e straordinaria amministrazione a esso delegati dal Consiglio Direttivo, ad eccezione delle seguenti materie, che resteranno riservate al Consiglio Direttivo:

- la redazione del bilancio (art. 2423 c.c.);
- la riduzione del Fondo Consortile per perdite;
- la nomina del Direttore Generale del Consorzio;
- l'istituzione di nuovi Comitati Tecnici;
- l'ammissione ed esclusione dei Consorziati Aderenti.

19.5 Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente, in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente o, in mancanza o impedimento di questi, dal membro di età maggiore, ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità e comunque almeno una volta all'anno. È altresì convocato a seguito di richiesta di almeno tre dei suoi membri. La convocazione è fatta mediante posta elettronica, da inviare almeno dieci giorni prima della riunione e deve contenere l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare. In caso d'urgenza, l'avviso deve essere inviato almeno tre giorni (festivi esclusi) prima della riunione.

19.6 Sono valide le riunioni del Comitato Esecutivo quando sia presente la maggioranza dei suoi membri; sono valide le riunioni anche in assenza di convocazione, allorquando siano presenti tutti i membri, anche da remoto.

19.7 Le deliberazioni del Comitato Esecutivo sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità, la deliberazione è validamente assunta se può contare sul voto favorevole del Presidente.

19.8 I verbali delle riunioni del Comitato Esecutivo sono redatti dal Segretario della riunione e sono sottoscritti dallo stesso e dal Presidente, trascritti nel libro sociale bollato e vidimato e resi disponibili ai Consiglieri membri del Comitato Esecutivo, nell'archivio digitale dedicato a cui hanno accesso.

19.9 Il Comitato Esecutivo informa il Consiglio Direttivo con relazione semestrale redatta in forma sintetica.

19.10 Verificandosi un caso di particolare urgenza, il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o, in mancanza o impedimento di quest'ultimo, il Consigliere di età maggiore, potranno sottoporre una specifica delibera a votazione a distanza. Dell'esito della votazione a distanza verrà data pronta comunicazione a mezzo posta elettronica a tutti i membri del Comitato Esecutivo e la delibera sarà ratificata e verbalizzata nella successiva riunione del Comitato Esecutivo.

19.11 Le adunanze potranno svolgersi anche per videoconferenza.

19.12 Il Comitato Esecutivo dura in carica fino a cessazione del mandato del Consiglio Direttivo che lo ha costituito.

ART. 20 - PRESIDENTE - VICEPRESIDENTI

20.1 Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti, il Vicepresidente viene indicato dal Presidente ed eletto a maggioranza. Il loro mandato coincide con quello del Consiglio Direttivo che li ha eletti, salvo cessazione per decesso, rinuncia, decadenza o revoca per giusta causa.

20.2 La carica di Presidente e di Vicepresidente non può essere assunta per più di due mandati consecutivi.

20.3 La carica di Presidente è incompatibile con qualsiasi altra carica del Consorzio e con attività esterne in conflitto di interessi con il Consorzio.

20.4 Il Presidente:

- ha la legale rappresentanza del Consorzio;
- convoca e presiede l'Assemblea dei Consorziati, il Consiglio Direttivo e il Comitato Esecutivo se istituito;
- dà le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di quelle adottate dagli altri organi del Consorzio;
- adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo o dal Comitato Esecutivo;
- vigila, con il supporto del personale dipendente del Consorzio, sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e provvede, con l'assistenza del Direttore Generale, alla conservazione dei verbali delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo se istituito e di tutti gli organi del Consorzio;
- vigila sull'operato del Consorzio affinché questo operi in conformità agli interessi statutari;
- conferisce, previa autorizzazione o ratifica del Consiglio Direttivo, procure sia speciali che generali;
- in caso d'assenza o impedimento, il Presidente può essere sostituito dal Vicepresidente o, in mancanza anche di questi, dal Consigliere di età maggiore.

20.5 Al Presidente spettano la firma e la rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di promuovere e resistere in azioni giudiziali civili, penali ed amministrative, con possibilità di delegare per casi specifici.

20.6 Predisporre tutti gli strumenti e le procedure necessarie a dare attuazione alle delibere degli organi consortili.

20.7 Compie gli atti di ordinaria amministrazione nell'ambito dei poteri a lui attribuiti dal Consiglio Direttivo.

20.8 Il Presidente ove lo ritenga opportuno, a suo insindacabile giudizio, potrà avvalersi della Giunta di Presidenza. La Giunta di Presidenza è composta dal Presidente, dal Vicepresidente e dai Coordinatori dei Comitati Tecnici EPAL e FITOK ed è coadiuvata dal Direttore Generale.

ART. 21 --DIRETTORE GENERALE

21.1 Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio Direttivo.

21.2 Il Consiglio Direttivo su proposta del Direttore Generale può nominare un segretario fra i dipendenti del Consorzio.

21.3 Il segretario nominato collabora con il Direttore Generale, sostituendolo in caso di sua assenza o impedimento senza poteri di firma, fatte salve le deleghe eventualmente conferite dal Consiglio Direttivo o dal Comitato Esecutivo se costituito.

21.4 Il Direttore Generale e il segretario non possono essere titolari o proprietari di quote, né legali rappresentanti, amministratori o dipendenti di un Consorziato Ordinario o di un Consorziato Aderente o Sostenitore.

21.5 Il Direttore Generale ed il segretario non possono ricoprire la carica di Presidente o Vicepresidente.

21.6 Il Direttore Generale collabora attivamente con il Presidente, il Vicepresidente, il Consiglio Direttivo, il Comitato Esecutivo, i Coordinatori dei Comitati Tecnici e gli altri organi consortili.

21.7 Partecipa a tal fine a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo se istituito, alle Assemblee ed è invitato alle riunioni dei Comitati Tecnici.

21.8 Il Direttore Generale promuove l'attività del Consorzio e coordina l'attività lavorativa dei dipendenti e dei collaboratori del Consorzio, propone al Presidente, al Consiglio Direttivo o al Comitato Esecutivo se costituito, l'assunzione di personale ed il conferimento di incarichi professionali.

21.9 Predisporre tutti gli strumenti e le procedure necessarie al corretto ed efficiente funzionamento del Consorzio nonché a dare attuazione alle deliberazioni degli organi consortili.

21.10 Compie gli atti di ordinaria amministrazione nell'ambito dei poteri a lui attribuiti dal Consiglio Direttivo o dal Comitato Esecutivo se costituito.

21.11 In caso di necessità, in attuazione e/o nell'ambito delle deliberazioni del Consiglio Direttivo o del Comitato Esecutivo se costituito, il Direttore Generale conferisce incarichi, rilascia procure alle liti, firma a nome del Consorzio istanze, denunce ed esposti alle Autorità, rappresenta in giudizio il Consorzio.

21.12 Nei limiti dei poteri conferiti dal presente statuto e dalle deliberazioni degli organi consortili, ha la rappresentanza legale del Consorzio se preventivamente condivisa con il Presidente.

ART. 22 - COMITATI TECNICI

22.1 Il Consiglio Direttivo, ogni qualvolta verrà deciso d'intraprendere una specifica attività o iniziativa rientrante nell'ambito degli scopi consortili, potrà istituire un Comitato Tecnico determinandone, anche in collaborazione con gli enti esterni interessati, il numero dei componenti, le modalità di nomina, le regole principali di operatività ed i relativi regolamenti.

22.2 Il Consiglio Direttivo potrà inserire nel Comitato Tecnico anche membri che non sono espressione dei Consorziati, ma che sono particolarmente qualificati per le tematiche afferenti al Comitato Tecnico.

22.3 Il mandato dei Comitati Tecnici è quadriennale e scade il 31 dicembre dell'anno precedente il rinnovo del Consiglio Direttivo. Nello stesso anno di scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, anticipatamente all'Assemblea di nomina del nuovo Consiglio Direttivo, devono essere rinnovate le nomine dei membri dei Comitati Tecnici ed eletti i Coordinatori.

22.4 Ogni Comitato Tecnico è presieduto da un Coordinatore eletto dal Comitato stesso, che può eleggere anche un Vicecoordinatore per attività specifiche.

22.5 La carica di Coordinatore e di Vicecoordinatore non può essere assunta per più di due mandati consecutivi.

22.6 Non ci sono limiti di mandato per la carica di membro del Comitato Tecnico.

22.7 Il regolamento istitutivo del Comitato Tecnico viene redatto, prima della sua istituzione, dai soggetti giuridici coinvolti, coadiuvati dal personale tecnico del Consorzio e dal Direttore Generale, successivamente, approvato dal Consiglio Direttivo ed entro un anno deve essere ratificato dall'Assemblea.

22.8 Le successive modifiche del regolamento del Comitato Tecnico sono approvate dal Consiglio Direttivo o dal Comitato Esecutivo se costituito ed espressamente delegato.

22.9 Il Comitato Tecnico adotterà delibere e decisioni in riunioni, presiedute dal Coordinatore, che avrà anche il compito di definirne i termini e le modalità di convocazione. A tal fine si avvarrà del personale tecnico del Consorzio. Di ogni riunione si dovrà redigere apposito verbale, sottoscritto dal Coordinatore e dal Segretario Tecnico e trasmesso al Consiglio Direttivo o al Comitato Esecutivo se istituito, per la ratifica. I verbali dei Comitati Tecnici, una volta approvati e ratificati, sono trascritti nell'apposito libro verbali e conservati presso la sede del Consorzio. Le delibere del Comitato saranno assunte a maggioranza dei presenti, che rappresentino più della metà dei suoi membri. In caso di parità prevarrà il voto del Coordinatore, salvo che lo stesso non decida di sottoporre la questione alla decisione del Consiglio Direttivo o del Comitato Esecutivo se costituito.

22.10 Alle riunioni potrà essere presente anche il Direttore Generale, o persona da lui delegata, il quale avrà il compito di tenere informato il Consiglio Direttivo in merito alle attività svolte dal Comitato Tecnico.

22.11 Ciascun Comitato Tecnico si avvale, nello svolgimento delle sue funzioni, dell'assistenza del personale tecnico del Consorzio.

22.12 Ai Comitati Tecnici è affidata, in piena autonomia nell'ambito del proprio mandato la trattazione dei problemi di specifico interesse afferenti agli scopi indicati nei rispettivi Regolamenti, purché non risultino in contrasto con lo statuto, la politica generale ed il bilancio

del Consorzio. L'attività economica e finanziaria dei Comitati Tecnici è esercitata esclusivamente dal Consorzio.

22.13 Ogni Comitato Tecnico può convocare riunioni con i propri aderenti o specifici settori degli stessi, a scopo consultivo.

22.14 Verificandosi un caso di particolare urgenza, i membri potranno esprimere il proprio voto mediante posta elettronica o altro mezzo equivalente.

22.15 Le adunanze potranno svolgersi anche per videoconferenza.

22.16 Ciascun Comitato Tecnico, qualora lo ritenesse opportuno, potrà istituire un collegio, composto da soggetti di competenza afferente alle tematiche del Comitato stesso, individuati secondo i principi dello statuto, oppure potrà devolvere specifici compiti al Collegio di Garanzia.

ART. 23 - COLLEGIO DI GARANZIA

23.1 Il Collegio di Garanzia è l'organo del Consorzio il cui scopo è garantire l'indipendenza e l'imparzialità delle azioni e delle iniziative del Consorzio ove richiesto.

23.2 Il Collegio di Garanzia, ove richiesto, interviene per valutare l'assenza di conflitto d'interesse nell'espletamento delle funzioni del personale dipendente del Consorzio, dei Consiglieri Direttivi o del personale incaricato dal Consorzio, in cui sia necessaria l'assenza di conflitto d'interesse, quali l'attività di verifica, di ispezione e di certificazione. L'intervento del Collegio di Garanzia è richiesto dal Direttore Generale o dagli altri organi del Consorzio.

23.3 Il Collegio di Garanzia è composto da un minimo di tre membri, due o più dei quali di comprovata competenza tecnico-scientifica nel settore del legno ed uno di formazione giuridica, designati in modo autonomo da enti esterni non aderenti a CONLEGNO®, come ad esempio: Istituti di ricerca, Università e associazioni non governative.

23.4 Il Collegio di Garanzia è eletto dall'Assemblea con voto palese. In caso di tre membri designati l'Assemblea vota a pacchetto, se i membri designati sono più di tre, l'Assemblea delibera prima il numero di membri di cui sarà composto il Collegio e, successivamente, i Consorziati esprimeranno tante preferenze quanto è il numero di membri deliberato. Saranno eletti membri del Collegio, i primi della graduatoria, in base al numero di membri stabilito dall'Assemblea.

23.5 In caso di cessazione dalla carica in corso di mandato, ove presente, subentrerà il primo dei non eletti, che resterà in carica fino a scadenza del mandato in cui è subentrato. Ove non vi sia graduatoria di riserva, il Direttore Generale solleciterà le nuove designazioni da parte di enti esterni per la sostituzione del componente mancante, che sarà eletto nella prima Assemblea utile.

23.6 Il mandato del Collegio di Garanzia è quadriennale.

23.7 Il Collegio di Garanzia elegge tra i suoi membri il Presidente.

23.8 Qualora il Presidente cessi dalla carica in corso di mandato le sue veci vengono assolve dal componente di età maggiore fino alla ricomposizione del Collegio.

23.9 Il compenso dei membri del Collegio è deliberato dall'Assemblea all'atto della nomina ed è sempre riconosciuto il rimborso delle spese, nonché il compenso per l'attività di studio, valutazione e redazione atti determinata in base alle tariffe professionali di riferimento.

23.10 Il Collegio ha funzioni consultive relativamente a materie o questioni sottoposte allo stesso da parte degli organi del Consorzio, ove previsto.

23.11 Il Collegio esamina e decide sui reclami e/o ricorsi, ove previsto, secondo quanto disciplinato dai Regolamenti Tecnici, dai Disciplinari e/o dai Protocolli del Consorzio. Il Collegio giudicherà in via definitiva, in unico grado, *ex bono et aequo*, senza formalità di procedura, salvo il rispetto del principio del contraddittorio.

23.12 Le deliberazioni del Collegio di Garanzia vengono assunte a maggioranza e le riunioni possono svolgersi presso la sede del Consorzio od anche in videoconferenza o altra modalità ritenuta idonea dal Presidente del Collegio.

23.13 I membri del Collegio potranno esprimere il proprio voto anche mediante posta elettronica.

23.14 Il Collegio si riunisce ogni volta che lo ritenga necessario.

23.15 Il Collegio, per lo svolgimento delle sue funzioni, si avvale del supporto del personale tecnico del Consorzio.

ART. 24 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

24.1 Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri effettivi e di due supplenti. Le candidature sono presentate dai Consiglieri, anche su indicazione dei Consorziati Aderenti. I Probiviri devono essere indipendenti, autonomi ed imparziali e devono avere competenze giuridiche ad eccezione del Presidente, che dovrà avere conoscenza del Consorzio, ma non essere titolare, legale rappresentante, amministratore o dipendente di un Consorzio Ordinario.

24.2 La carica di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica negli organi del Consorzio.

24.3 Il Collegio dei Probiviri:

- dirime, su accordo delle parti, eventuali controversie insorte tra Consorziati, Ordinari e/o Aderenti, sia fra loro che fra loro ed il Consorzio ed i suoi organi, che abbiano per oggetto la validità, l'efficacia, l'interpretazione e la esecuzione delle clausole del presente Statuto, del Regolamento Interno e dei Regolamenti Istitutivi e di funzionamento dei Comitati Tecnici;
- decide in via definitiva sul ricorso dell'aspirante Consorzio avverso il diniego di ammissione da parte dell'Assemblea (art. 4);

- decide in via definitiva sul ricorso del Consorziato avverso la delibera di esclusione del Consiglio Direttivo o del Comitato Esecutivo (art. 8), salva la facoltà di ricorrere all'arbitrato di cui all'art. 26;
- decide su ogni questione gli venga devoluta da regolamenti, disciplinari, accordi o contratti del Consorzio.

24.4 Il Collegio dei Probiviri giudicherà in via definitiva, in unico grado, *ex bono et aequo*, senza formalità di procedura, salvo il rispetto del principio del contraddittorio e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

24.6 Alle adunanze del Collegio potrà essere invitato il Direttore Generale.

24.7 Il Collegio dei Probiviri è domiciliato presso la sede del Consorzio e si avvale del supporto del suo personale dipendente.

ART. 25 – COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI

25.1 Il Collegio dei Revisori Contabili, se nominato, è composto da tre membri effettivi e due supplenti scelti da un elenco di almeno cinque candidati iscritti nel Registro dei Revisori Contabili. Le candidature sono presentate dai Consiglieri, anche su indicazione dei Consorziati Aderenti.

25.2 Ciascun Consorziato può votare non più di tre nominativi, all'esito dello scrutinio si redige una graduatoria in base alle preferenze ricevute e, risulteranno eletti Revisori Effettivi i tre candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti e Revisori Supplenti i candidati al quarto e quinto posto della graduatoria.

25.3 Il Revisore effettivo che, per qualsiasi causa, cessa la sua carica in corso di mandato verrà sostituito da un Revisore supplente scelto secondo l'ordine della graduatoria, in caso di parità di voti avrà precedenza il Revisore di età maggiore. Il Revisore nominato in sostituzione resta in carica fino alla scadenza del mandato del Collegio in cui è subentrato.

25.4 Il Collegio dei Revisori Contabili resta in carica per quattro esercizi, in allineamento con il Consiglio Direttivo. Il mandato del Collegio dei Revisori Contabili cessa alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio dell'incarico e per il rinnovo del Consiglio Direttivo.

25.5 I Revisori sono rieleggibili senza limiti di mandato.

25.6 La revoca per giusta causa dei Revisori spetta all'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

25.7 Il Collegio dei Revisori Contabili esercita il controllo contabile del Consorzio e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sul bilancio.

25.8 I Revisori Contabili possono assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo con diritto di intervento quando l'ordine del giorno contiene argomenti di spesa straordinaria e risultanze del bilancio.

25.9 Il compenso dei Revisori Contabili viene deliberato dall'Assemblea e resta invariato per tutta la durata del mandato.

ART. 26 - CLAUSOLA ARBITRALE

26.1 Le controversie che dovessero insorgere in ordine ai diritti e doveri derivanti dal presente Statuto, dal Regolamento Interno, dai Regolamenti dei Comitati Tecnici e dalle delibere degli organi consortili saranno devolute alla Camera Arbitrale di Milano.

ART. 27 - SCIoglimento DEL CONSORZIO

27.1 Il Consorzio, oltre che per le cause previste dall'articolo 2611 del Codice Civile, si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

27.2 Qualora il Consorzio venga posto in liquidazione, l'Assemblea straordinaria provvederà alla nomina di due o più liquidatori e alla determinazione dei relativi poteri.

27.3 I liquidatori possono compiere congiuntamente tutti gli atti necessari per la liquidazione e possono vendere anche in blocco i beni che costituiscono il Fondo consortile, fare transazioni e compromessi. In tale fase, essi rappresentano il Consorzio anche in giudizio. Compiuta la liquidazione ed estinte le passività, i liquidatori redigono un rendiconto finale e l'eccedenza verrà devoluta per scopi di ricerca e/o benefici così come disposto dall'Assemblea in sede di scioglimento, dandone comunicazione a tutti i Consorziati Aderenti e agli organi di stampa.

ART. 28 - REGOLAMENTO INTERNO

28.1 Il Consiglio Direttivo potrà redigere ed approvare a maggioranza dei due terzi il Regolamento Interno per la corretta applicazione del presente Statuto e per quanto necessario ad assicurare il miglior funzionamento del Consorzio, nel rispetto dei patti statutari. Il Regolamento e le relative modifiche diventeranno esecutivi il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nel sito web del Consorzio. Entro tale termine, ciascun membro del Consiglio Direttivo o Consorziato Aderente, ovvero non meno di 100 Consorziati Ordinari, potranno chiedere che il Regolamento e le sue modifiche siano sottoposti alla preventiva approvazione dell'Assemblea.

28.2 Il Regolamento Interno è reso disponibile sul sito web del Consorzio.

28.3 La vigilanza sul rispetto del Regolamento Interno è demandata al Direttore Generale, il quale, in caso di violazione, ne renderà edotto immediatamente il Presidente del Consiglio Direttivo.

ART. 29 - RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE

29.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile in materia di consorzi di imprese (artt. 2602 ss.).

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo in carica alla data di adozione del presente Statuto restano in carica fino a fine mandato.

Il limite del doppio mandato delle cariche si applica ai Presidenti e ai Coordinatori eletti successivamente all'approvazione del presente Statuto.